



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, n. 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d. l.vo 297/94;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla

predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti";

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"

VISTO l'art. 6 comma 4 della sopracitata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;

VALUTATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5488 in data 01 settembre 2020 di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5700 in data 07 settembre 2020 di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5885 in data 11 settembre 2020 di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5923 in data 14 settembre 2020 di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti;

VISTO il proprio decreto prot.n. 6065 in data 17 settembre 2020 di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti;

D E C R E T A

sono pubblicate in data odierna, sul sito dello scrivente Ufficio le graduatorie provinciali incrociate ADMM – sostegno; ADSS – sostegno; relative al personale docente di primo e secondo grado. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie. Si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla



costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione Istanze on line.

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il dirigente
Fabio Molinari

